



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 maggio 2011 (26.05)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0240 (COD)**

---

---

**8117/11  
ADD 1 REV 1**

**CODEC 483  
ENV 228  
MI 151**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER /CONSIGLIO

---

n. prop. Com.: 17333/08 ENV 1019 MI 553 CODEC 1859

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) **(prima lettura)**  
– Adozione dell'atto legislativo (AL + D)  
= Dichiarazioni

---

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'AMBITO DI  
APPLICAZIONE (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2)**

La Commissione interpreta l'articolo 2, paragrafo 2, come segue: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, non devono necessariamente essere conformi alle disposizioni di quest'ultima durante un periodo transitorio di 8 anni.

Tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, figurano tra l'altro:

- le apparecchiature di cui alla nuova categoria 11 dell'allegato I;
- le "apparecchiature dipendenti" – nuova definizione di cui all'articolo 3, punto 2);
- i "cavi" di cui all'articolo 4 e la relativa definizione di cui all'articolo 3, punto 5);
- i veicoli a due ruote non omologati (articolo 2, paragrafo 4, lettera f)).

La Commissione desume che, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 2, durante il periodo transitorio di 8 anni gli Stati membri siano tenuti a consentire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, continuino ad essere disponibili sui loro mercati.

#### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL RIESAME (ARTICOLO 24)**

A norma dell'articolo 24, la Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, intende effettuare una valutazione dell'impatto (riesame) in relazione all'articolo 2, analizzando in particolare le modifiche apportate all'ambito di applicazione della nuova direttiva rispetto alla direttiva 2002/95/CE, che non è stata ancora oggetto di valutazione dell'impatto.

Il riesame sarà seguito da una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, di una proposta legislativa. La portata del riesame e della proposta legislativa dovrà essere valutata dalla Commissione alla luce del proprio diritto di iniziativa e in conformità dei trattati.

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AI NANOMATERIALI**  
**(CONSIDERANDO 16 E ARTICOLO 6)**

La Commissione rileva che non si è ancora pervenuti a una definizione comune di nanomateriali e dichiara che, a breve, intende adottare una raccomandazione della Commissione relativa a una definizione comune per tutti gli ambiti legislativi. La Commissione ritiene che le disposizioni in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS) si applichino a differenti forme (incluse quelle di "piccolissime dimensioni") delle sostanze il cui uso è attualmente vietato e a quelle che in futuro saranno oggetto di un riesame prioritario nell'ambito della direttiva RoHS.

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLE TAVOLE DI**  
**CONCORDANZA**

La Commissione ribadisce il proprio impegno a fare sì che gli Stati membri compilino tavole di concordanza per collegare le misure di recepimento da essi adottate alla direttiva UE e le trasmettano alla Commissione nell'interesse dei cittadini e per migliorare il processo legislativo e la trasparenza giuridica, ed è pronta a cooperare all'esame della conformità delle normative nazionali con la legislazione UE.

La Commissione si rammarica del fatto che non sia stata adottata la sua proposta di rendere obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza (inserita nella proposta di direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) – documento COM del 2008).

In uno spirito di compromesso, e al fine di garantire l'immediata adozione della proposta, la Commissione può accettare la sostituzione della disposizione, inserita nel testo, che rendeva obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza con un considerando che incoraggia gli Stati membri a seguire questa prassi.

Tuttavia, la posizione adottata dalla Commissione in questo caso non deve essere considerata come un precedente. La Commissione intende continuare a cooperare con il Consiglio e il Parlamento europeo per trovare una soluzione a tale questione istituzionale orizzontale.

### **DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA**

L'Italia ritiene che la definizione di "che dipendono", che figura all'articolo 3.2 del testo proposto per l'adozione, non possa in alcun modo rappresentare un precedente per altre proposte legislative in materia ed in particolare per la rifusione della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), atteso che le due direttive hanno una diversa base giuridica, un differente campo di applicazione e perseguono differenti finalità.

### **DICHIARAZIONE DI ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, IRLANDA, SPAGNA E SVEZIA**

Gli Stati membri summenzionati:

- ritengono che, in generale e ai fini della certezza del diritto, sia inopportuno che la Commissione faccia dichiarazioni interpretative dei testi legislativi, i quali dovrebbero essere comprensibili di per sé;
- rilevano in proposito che la Commissione ha fatto una dichiarazione relativa all'ambito di applicazione, che è almeno in parte dedotta da un'interpretazione della frase "dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici" figurante nell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/95 e che tale interpretazione della Commissione non è né universalmente condivisa né supportata dagli obiettivi o dalla formulazione di detta direttiva;

- si rammaricano che la Commissione abbia fatto tale dichiarazione e fanno presente che, in ogni caso, spetta alla sola Corte di giustizia fornire interpretazioni autentiche in merito al significato del diritto dell'Unione.

---